Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 comma 134)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 134

In vigore dal 1 gennaio 2025

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2026, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.[108] [109]

Note:

[108]Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e sostituito dall'art. 1, comma 66, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 809, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'art. 1, comma 797, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[109]Per la riduzione dei contributi di cui al presente comma vedi l'art. 39, comma 14-octies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l'art. 1, comma 637, L. 30 dicembre 2025, n. 199.